

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- dalla legge regionale della Lombardia 15 aprile 1995 n.20 (norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
- dalla legge regionale della Lombardia 29 ottobre 1998 n.22 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia);
- dall'art.6 dell'allegato al D.P.G.R. Lombardia 31 luglio 1998 n.66253;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART.3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO E INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI STESSI.

Il numero dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. ed ogni sua variazione sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto del numero massimo assentito dalla Provincia di Milano (ex art.7 comma 4 L.R.20/95), sentito il parere della commissione di cui all'art.7 del presente regolamento.

Per ogni quattro autorizzazioni già rilasciate dal Comune per il servizio di autonoleggio con conducente, la quinta eventualmente messa a concorso, deve essere data per un veicolo attrezzato o da attrezzarsi anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.14 comma secondo della legge 21/92.

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla normativa vigente e nel rispetto degli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.244 del D.P.R.16 dicembre 1992 n.495 e successive integrazioni, modificazioni e sostituzioni.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti. I veicoli devono inoltre essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

E' fatto obbligo di sottoporre gli autoveicoli adibiti al servizio da noleggio, al controllo del gas di scarico previsto dalla L.R.36/91 con le modalità ivi prescritte.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15 – 1 – 1992, n.21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n.21/92, che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e che abbia la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art.7 della L. n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Ai sensi dell'art.3 della legge regionale 15 aprile 1995 n.20, il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza, nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n.21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n.21/92.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e una copia del presente regolamento e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Ai sensi dell'art.6 della "disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo" approvata con D.P.G.R. della Lombardia 31 luglio 1998 n.66253, nell'ambito del

sistema aeroportuale lombardo (insieme degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio), i veicoli in possesso di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, sono abilitati alla sosta nelle apposite aree aeroportuali individuate come rimessa. A tal fine l'Ufficio Comunale competente, rilascerà apposito atto di abilitazione secondo le indicazioni della Giunta Regionale.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

ART.7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita la commissione consultiva comunale prevista dall'art.4 comma 4 della legge 21/92, che opera in riferimento alla valutazione delle problematiche connesse all'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e all'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- Responsabile del Servizio Trasporti che la presiede;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- n.2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale o locale;
- n.1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti /consumatori;
- n.1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale appartenente al Servizio Trasporti.

La commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica cinque anni a far tempo dalla esecutività del provvedimento di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o iniziativa dell'ente in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive o per volontà dell'associazione che li ha designati.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente della stessa.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al suo Presidente. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno, sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, gli organi comunali competenti potranno procedere all'adozione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art.4 della L. 21/92, ha un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nelle seguenti attività:

- fissazione del contingente di autorizzazioni (n.di veicoli) da parte dell'Amministrazione Comunale;
- proroga di cui all'art.17 del presente regolamento;
- nei casi di adozione di un provvedimento di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART.8 -TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione del noleggiatore con il cliente, entro i limiti massimi e minimi determinati sulla base delle procedure di calcolo previste dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI COMUNALI

ART. 9 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito e tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che non presentino nessuno degli impedimenti soggettivi previsti dall'art.13 del presente regolamento e che siano proprietari del veicolo o ne abbiano la disponibilità in leasing.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso noto alla cittadinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio, almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande. Idonea pubblicità dovrà inoltre essere data tramite l'affissione alle bacheche comunali dell'avviso di pubblicazione del bando, nonché mediante le altre forme di pubblicità a disposizione dell'Ente.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Trasporti del Comune, secondo i criteri di cui all'art.14.

Sono ammessi al bando di pubblico concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L.21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

ART. 10 - CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- termine entro il quale deve essere convocata la commissione di concorso per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.

La commissione di concorso è composta dai seguenti membri:

- Segretario Generale del Comune o Responsabile del Servizio Trasporti che la presiede;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante degli autonoleggiatori designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o locale.

La commissione di cui al presente articolo è convocata dal suo Presidente rispettando il termine indicato nel bando di concorso, come previsto dall'art.10 del presente regolamento.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente al Servizio Trasporti, designato dal Segretario Generale del Comune o dal Responsabile del Servizio Trasporti.

ART. 12 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige la graduatoria di merito dei candidati ammessi che è successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Alle valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, su carta legale indirizzata al Sindaco, direttamente a mano o tramite raccomandata A.R.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza, numero di codice fiscale ed indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative al concorso;
- di non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio e indicazione del tipo e delle caratteristiche dello stesso;
- impegno a realizzare nel territorio del Comune idoneo locale da adibire a rimessa;
- il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice delle Strada, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;

- di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
- di non aver subito nessuno dei seguenti impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art.178 e seguenti del c.p.;
 - l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - l'essere stato dichiarato fallito;
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
 - l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

La domanda deve esser corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente Regolamento;
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti, tramite autocertificazione:

- essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento procedere ad accertamenti d'ufficio delle dichiarazioni rese dall'interessato. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il Responsabile del Servizio Trasporti acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 15 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione è rilasciata in bollo con provvedimento redatto in conformità al modello allegato al presente regolamento. Nell'autorizzazione oltre al numero di registro sono indicati il tipo e la marca del veicolo, il numero di targa e di telaio nonché l'ubicazione della rimessa per lo stazionamento dello stesso.

ART. 16 - TITOLI DI PREFERENZA.

E' preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente in qualità di sostituto alla guida, di un'impresa di noleggio con conducente, per lo stesso servizio, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di NCC dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'aver già prestato servizio come conducente, presso imprese pubbliche o private esercenti il trasporto di persone;
- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- la conoscenza di lingue estere, che dovrà essere documentata con un regolare titolo di studio che preveda la lingua straniera come materia d'esame ovvero con esibizione di attestato di frequenza con esito positivo di appositi corsi professionali.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

Nel caso di parità di titoli, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione si avrà riguardo alla data di presentazione al protocollo del Comune della domanda.

ART. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi dal Responsabile del Servizio Trasporti, previo parere della commissione consultiva comunale, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART.18 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dall'art.9 primo comma della legge 15 gennaio 1992 n.21, su richiesta del titolare, ad altro soggetto designato dal titolare dell'autorizzazione stessa, purché iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea e purché sia abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art.9 della L. 21/92, è autorizzato in capo ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, oppure alle persone designate dagli eredi, entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Nei casi previsti dal primo comma dell'art.9 della legge 21/92, il titolare dell'autorizzazione cedente ed il subentrante designato devono fare istanza al Comune per ottenere la voltura dell'autorizzazione, in carta legale, entro 60 giorni dall'atto di trasferimento.

In caso di trasferimento "mortis causa", gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono presentare la suddetta istanza entro 90 giorni dal decesso del titolare.

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti nell'art.13 del presente regolamento e l'assenza degli impedimenti soggettivi ivi indicati.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi. Il Comune accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra e rilascia autorizzazione con le modalità di cui all'art.15.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART.19 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCUO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE.

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art.3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori da enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività, in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività, per le loro necessità e come tali non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quello ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dall'art.85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Responsabile del Servizio Trasporti, in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Responsabile del Servizio Trasporti, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dalla Autorità Sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le autoambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla Autorità Sanitaria Locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità Sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta

presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.

Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo (titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare) ha l'obbligo di:

1. prestare il servizio;
2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
3. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
4. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo, con particolare riguardo al contachilometri;
5. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
6. prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap nonché per il trasporto degli eventuali supporti occorrenti alla loro mobilità;
7. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
8. comunicare entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, la eventuali variazioni anagrafiche nonché le variazioni nell'ubicazione della rimessa;
9. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
10. tenere a bordo del mezzo:
 - ⇒ tutti i documenti inerenti l'esercizio dell'attività;
 - ⇒ copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

1. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
2. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
3. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
4. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
5. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
6. portare animali propri in vettura;
7. fumare durante l'espletamento del servizio;
8. rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
9. stazionare il veicolo su spazi ed aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, quando previsto;
10. effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.21 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART.22 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il servizio di autonoleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

Come già disposto all'art.20 del presente regolamento, il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine, delle stampelle, dei cani-guida e di tutti gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti della legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART.23 - IDONEITA' DEI MEZZI

La commissione consultiva comunale di cui all'art.7 dispone, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente, anche per la verifica di quanto disposto agli artt.3 e 4 del presente regolamento.

Tali controlli hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati ai titolari dell'autorizzazione e devono essere svolti:

1. subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, che viene rilasciata previa esibizione dell'autorizzazione comunale d'esercizio, prima dell'ammissione al servizio in sede di rilascio di nuove autorizzazioni;
2. annualmente entro la data stabilita dalla commissione stessa e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
3. in caso di sostituzione del veicolo.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.28.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

In caso di sostituzione del veicolo adibito a noleggio nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente entro dieci giorni dalla stipula del contratto di leasing o dell'atto di acquisto, gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire a noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale, provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e rilascia apposito nullaosta per le operazioni di immatricolazione.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta (tipo e marca del veicolo, numero di targa e di telaio).

Sono fatti salvi gli accertamenti della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 aprile 1992 n.285.

ART.24 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali sono sottoposte a rinnovo annuale da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, che ha luogo con la presentazione da parte dei richiedenti, all'ufficio protocollo del Comune, di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo. Il modello è predisposto dall'ufficio comunale preposto al controllo del servizio. La dichiarazione deve essere opportunamente firmata in originale dal titolare dell'autorizzazione il quale dichiara la permanenza dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività.

ART. 25 - FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

TITOLO IV - CONTROLLI

ART. 26 - VIGILANZA

La vigilanza sui servizi di autonoleggio con conducente è effettuata dalla Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia dello Stato.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere alle autorimesse dove si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio con conducente, per le operazioni di controllo.

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea, allo scopo si avvale degli uffici comunali. Può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

TITOLO V – SANZIONI

ART.27 - SANZIONI

Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato, sono punite nel modo seguente:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa, il cui importo varia in relazione alla fattispecie di violazione commessa, così come sotto indicato;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.16 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

1. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per:
 - la violazione dell'art.17;
 - il mancato rispetto dei termini per effettuare le comunicazioni previsti dall'art.18;
 - l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art.20 ad esclusione dei punti 3 e 6;
 - l'inosservanza del disposto di cui al quinto comma dell'art.22;
 - la mancata comunicazione nei termini previsti dall'art.23 della sostituzione del veicolo;
 - il mancato rinnovo annuale dell'autorizzazione, come previsto dall'art.24.

2. Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 3.000.000 per:

- la violazione dell'art.4 comma: 1, 6, 8, 9,10 e11;
- la violazione dell'art.8;
- l'inosservanza dei divieti previsti dall'art.20;
- l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art.20 punti 3 e 6;
- la mancata presentazione alle visite di collaudo previste dall'art.23.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Servizio Trasporti.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati con modifica del presente regolamento.

ART. 28 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Trasporti del Comune, sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle prescrizioni di cui all'art.3 della legge regionale 15 aprile 1995 n.20. In questo caso la sospensione va da uno a novanta giorni. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, per tali violazioni, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Trasporti del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.27 del presente regolamento;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- mancato adeguamento del veicolo alle condizioni di efficienza e decoro oppure mancata sostituzione dello stesso, nel termine imposto in sede di verifica periodica, così come previsto dall'art.23 del presente regolamento.

ART. 29 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio Trasporti, sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18;
- quando il titolare dell'autorizzazione violi le norme di cui all'art.4, relativamente al divieto di cumulo di più licenze e autorizzazioni;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi (fatte salve eventuali deroghe connesse alla prestazione di lavoro part-time);
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio Trasporti provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Responsabile del Servizio Trasporti dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART.30 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio Trasporti, sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.17 del presente Regolamento, salvo proroghe;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 mesi;
- per l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione dell'autorizzazione, nell'arco di un quinquennio, per le violazioni di cui al precedente art.28.

Dell'adozione del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

ART. 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi della Polizia Stradale e Locale. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio Trasporti, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

ART. 32 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi stabiliti e nei termini di legge.